

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE**

COMANDO DEL CORPO FORESTALE

**CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEL DISPOSTO
DELL'ART. 24, COMMI 6 E 7 DEL CCRL 2019-2021**

Il Titolo III del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) 2019/2021, relativo al comparto non dirigenziale del personale della Regione Siciliana e degli Enti indicati all'articolo 1 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10, disciplina il nuovo ordinamento professionale.

In tale ambito, il CCRL prevede — in conformità a quanto stabilito dall'art. 52, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001 — le progressioni tra le diverse Aree professionali, sia in via ordinaria (a regime), sia in fase di prima applicazione.

Quest'ultima modalità, definita anche “progressione in deroga”, è resa possibile tenuto conto che *“nella fase transitoria, alla quota di risorse assunzionali destinabili alle progressioni, sono aggiunte le risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018”^{1 2 3}.*

In particolare, con riferimento al presente documento, l'articolo 24 del CCRL 2019/2021, ai commi 6 e 7, prevede espressamente quanto segue:

“6. Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'Amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nell'allegata tabella di corrispondenza.

7. L'Amministrazione definisce, in relazione alle caratteristiche proprie della famiglia professionale di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5 (Confronto), i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25%:

- a) *esperienza maturata nell'area di provenienza;*
- b) *titolo di studio;*
- c) *competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali e il possesso di ulteriori titoli universitari”.*

Di conseguenza, le progressioni tra le Aree previste in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, pur nel rispetto delle norme e dei vincoli finanziari vigenti, hanno l'obiettivo di legare l'avanzamento del personale interno all'Amministrazione a criteri che attestino il possesso di un adeguato livello professionale.

Tale impostazione intende chiarire che l'utilizzo di una procedura comparativa, in alternativa a un concorso pubblico, è comunque uno strumento valido ed efficace per garantire che la progressione di area, categoria o qualifica premi i dipendenti più capaci e meritevoli (come affermato dal TAR Campania, Sez. IV, sentenza n. 1247 del 17 febbraio 2025).

Per le su esposte ragioni, è stata elaborato il presente documento al fine di individuare i criteri e i requisiti per le progressioni c.d. in deroga tra le Aree, entro il termine del 31 dicembre 2025.

Per il Comando del Corpo forestale le progressioni verticali avverranno tenendo conto della dotazione organica, avvalendosi delle risorse *di cui all'art. 1, comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018, nonché* della normativa di settore ed in particolare la legge regionale 27 febbraio

2007, n. 4 pubblicata nella G.U.R.S 2 marzo 2007, n. 10 e il Decreto Presidenziale 20 aprile 2007 concernente Competenze, ordinamento professionale, articolazione in posizioni all'interno delle rispettive categorie ed organico del Corpo forestale della Regione Siciliana.

Il presente documento stabilisce i “Criteri per l'applicazione del disposto dell'art. 24, commi 6 e 7 del CCRL 2019-2021” definiti dal Comando del Corpo Forestale anche a seguito degli incontri inerenti il confronto sulla procedura di applicazione dell'art. 24 del vigente CCRL – Progressioni verticali personale ruoli Corpo forestale -, avviato con la trasmissione della prima bozza, prot. n. 125957 del 24.11.2025. Con successivi incontri rispettivamente del 2/12/2025, del 9/12/2025 e del 17/12/2025 sono state accolte parzialmente alcune richieste di modifica formalizzate da alcune OO.SS.

¹ PIAO 2025-2027, pag. 190, righe 30-33.

² Esclusivamente per le progressioni attivate a valere su tali risorse non deve essere garantita la quota di accessi dall'esterno, PIAO 2025-2027, pag. 190.

³ Tali principi erano già stati evidenziati dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, nella deliberazione n. 7/SSRRCO/CCN/22, con la quale è stata certificata positivamente l'ipotesi di CCNL del Comparto Funzioni Locali, con raccomandazioni e osservazioni. La Corte ha tra l'altro evidenziato che *“sotto il profilo finanziario, il meccanismo di progressione tra le aree previsto in via di prima applicazione [...] potrà aver luogo all'interno del piano triennale dei fabbisogni di personale e delle dotazioni organiche, nonché nei limiti delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente, a cui possono aggiungersi, nei termini previsti dal comma 8 del citato articolo 18, le risorse di cui al richiamato articolo 1, comma 612, della legge n. 234 del 2021 (determinate nella misura massima dello 0,55 per cento del monte salari 2018), PIAO 2025-2027,*
pag. 190.

Titolo I Principi generali

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente documento definisce le modalità per l’attuazione delle progressioni tra le Aree in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025. Per il personale del Corpo forestale della R.S. le progressioni verticali avverranno tenendo conto della normativa di settore ed il particolare la legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4 e il Decreto Presidenziale 20 aprile 2007 concernente competenze, ordinamento professionale, articolazione in posizioni all’interno delle rispettive categorie ed organico del Corpo forestale.
2. Le progressioni tra le Aree cd. in deroga si svolgono attraverso procedure concorsuali di tipo valutativo e/o comparativo a cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del presente documento.

Art. 1 bis – Coerenza con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

1. Le procedure di progressione verticale in deroga sono attuate nel rispetto della dotazione organica, indicata nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 (per il CFRS - paragrafi 3.3.4.2 e 3.3.4.3 nelle tabelle nn 50 e 51).
2. Ogni atto attuativo deve attestare espressamente la conformità agli obiettivi e vincoli del PIAO vigente al momento dell’adozione. Nel PIAO le procedure di progressione verticale in deroga sono stabilite tra le strategie di copertura del fabbisogno della Regione Siciliana nella sezione 3.3.3 dal Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale.
3. Le progressioni verticali cd. in deroga sono finanziate per il personale appartenente ai ruoli del Corpo Forestale mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art. 1, comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell’anno 2018 relativo al personale destinatario del CCRL 2019/2021⁴ (per il CFRS come calcolato dal Dip. F.P.). Per il personale della Regione siciliana le predette risorse, con riferimento allo 0,55% sono state individuate con l’art. 7, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1^{5/6}.

⁴ Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), art. 1, comma 612: “Le risorse di cui all’art. 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell’articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono integrate, a decorrere dal 2022, della somma di 95 milioni di euro comprensiva degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP, al fine di definire, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l’istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell’articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al primo periodo”.

⁵ Legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, art. 7: “1. Al fine di recepire la normativa in materia di revisione del sistema di classificazione professionale da applicare al personale dell’amministrazione regionale, nel rispetto di quanto previsto dal comma 612 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le risorse finanziarie per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi al triennio 2019-2021, stanziati con la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 e con l’articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35, sono integrate, a decorrere dall’esercizio finanziario 2024, di un importo pari a euro 3.410.095,00, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP, da destinare al rinnovo contrattuale del personale del comparto non dirigenziale.

2. Le somme di cui al comma 1 sono accantonate in un apposito fondo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 1, Programma 10) e con decreto del Ragioniere generale, su proposta del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l’iscrizione delle predette somme a valere su specifiche Missioni, Programmi e capitoli”.

⁶ Art. 24, comma 8, CCRL 2019/2021.

Titolo II Requisiti di ammissione e criteri di valutazione

Art. 2 – Requisiti di ammissione

1. La procedura per il passaggio dall'Area di appartenenza all'Area immediatamente superiore⁷ è riservata al personale appartenente ai ruoli del Corpo Forestale della Regione Siciliana che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al bando, si trovi in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) essere inquadrato nell'Area immediatamente inferiore;
- c) essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno per l'Area messa a bando e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area immediatamente inferiore e/o nelle equivalenti categorie del precedente sistema di classificazione⁸, di cui almeno quattro anni di effettivo servizio nei ruoli del Corpo forestale della Regione siciliana, e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della sospensione, anche se in posizione di aspettativa, assegnazione temporanea, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra Pubblica Amministrazione, ovvero altro Ente;
- d) ovvero, essere in possesso dei seguenti requisiti alternativi rispetto a quelli di cui alla lettera c):

-per il passaggio dall'Area dei Coadiutori all'Area degli Assistenti: assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno di 8 anni di esperienza maturata nell'Area di Coadiutori e/o nelle equivalenti categorie del precedente sistema di classificazione⁹, di cui almeno quattro anni di effettivo servizio nel ruolo degli "assistenti ed agenti" e/o degli "operatori e collaboratori" del Corpo forestale della Regione siciliana e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della sospensione, anche se in posizione di aspettativa, assegnazione temporanea, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra Pubblica Amministrazione, ovvero altro Ente.

-per il passaggio dall'Area degli Assistenti a quella dei Funzionari: diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione, di cui almeno quattro anni di effettivo servizio nei ruoli dei Sovrintendenti F.li e/o degli Ispettori F.li, e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della sospensione, anche se in posizione di aspettativa, assegnazione temporanea, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra Pubblica Amministrazione, ovvero altro Ente.

2. Con riferimento ai titoli di studio conseguiti presso Università o Istituti di istruzione universitaria e/o superiore esteri si rinvia agli articoli successivi.

3. Nell'ambito delle procedure di progressione tra le categorie del CCRL del personale del comparto non dirigenziale della Regione, il 50 per cento delle posizioni disponibili è riservato al personale in possesso del requisito del titolo di studio necessario per l'accesso alla categoria superiore ed esperienza almeno decennale nella qualifica immediatamente inferiore di cui, almeno quattro anni di effettivo servizio nei ruoli del Corpo forestale della Regione siciliana anche assunto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni o delle successive leggi che ne hanno esteso i benefici. Ai fini economici l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'amministrazione regionale nella qualifica di provenienza è riconosciuta al 50%¹¹.

⁷ Dall'Area dei Coadiutori all'Area degli Assistenti e da questa a quella dei Funzionari.

⁸ (in applicazione della tabella di corrispondenza di cui all'articolo 24, comma 6, allegata al CCRL 2019/2021).

⁹ Tabella di corrispondenza di cui all'art. 24, comma 6 CCRL 2019/2021.

¹⁰ Tabella di corrispondenza di cui all'art. 24, comma 6 CCRL 2019/2021.

¹¹ Art. 74 della Legge regionale n. 3 del 31/01/2024, come modificato con della Legge regionale n. 8 del 12/03/2025

Art. 3 – Cause di esclusione

1. Alla procedura di cui all'art. 1 non possono partecipare i dipendenti che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) nei due anni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al bando, abbiano riportato provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 83, comma 3, lett. f), del CCRL 2019/2021, superiori al rimprovero scritto;
- b) siano stati interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, nel corso dell'attività presso l'Amministrazione regionale o altro Ente, salvo che il procedimento penale non si sia concluso con l'assoluzione, almeno in primo grado, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al bando.

2. Ferma restando l'esclusione dalla partecipazione dei dipendenti che si trovino in almeno una delle condizioni previste dal comma 1, possono partecipare alla procedura con riserva:

- a) i dipendenti in servizio sottoposti, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, a procedimento disciplinare sospeso in attesa di definizione del procedimento penale instaurato nei loro confronti, non interessati da misure cautelari di sospensione.

In questo caso, l'eventuale passaggio verso l'area superiore è sospeso ed è subordinato alla definizione della formula di piena assoluzione ovvero al provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato del procedimento penale in corso;

- b) i dipendenti in servizio sottoposti a procedimento disciplinare pendente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando.

In questo caso l'eventuale passaggio verso l'area superiore è sospeso ed è subordinato alla definizione del procedimento disciplinare pendente con l'archiviazione o con l'irrogazione di una sanzione non superiore alla multa di importo pari a quattro ore di retribuzione o, per le fattispecie previste dall'art. 83, comma 3, lett. f), del CCRL 2019/2021, non superiore al rimprovero scritto.

3. In ogni caso, tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di cui ai precedenti punti o la sussistenza di una causa di esclusione.

Art. 4 – Criteri di valutazione

1. Il passaggio dall'Area di appartenenza all' Area immediatamente superiore avviene sulla base di apposite graduatorie regionali, redatte all'esito della valutazione dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali, a norma dell'articolo 24, comma 7 del CCRL 2019/2021, deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25%:

- a) esperienza maturata nell'area di provenienza;
- b) titolo di studio;
- c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali e il possesso di ulteriori titoli universitari¹².

¹² Art. 24, comma 7, CCRL 2019/2021

Art. 5 – Ripartizione punteggio

1. Il punteggio massimo conseguibile da ciascun dipendente è pari a 100 punti.
2. Il suddetto punteggio è ripartito tra i criteri di cui all'art. 4 nel modo seguente:
 - a) da area dei coadiutori ad area degli assistenti:
 - esperienza maturata nell'area di provenienza, fino a 30 punti;
 - titolo di studio, fino a 35 punti;
 - competenze professionali, fino a 35 punti;
 - b) da area degli assistenti ad area dei funzionari:
 - esperienza maturata nell'area di provenienza, fino a 30 punti;
 - titolo di studio, fino a 40 punti;
 - competenze professionali, fino a 30 punti;

Capo I Progressione verticale da Area dei Coadiutori ad Area degli Assistenti nei ruoli forestali

Art. 6 – Esperienza maturata nell'Area dei Coadiutori: anni di servizio

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione dell'esperienza professionale è di 30 punti.
2. L'esperienza professionale maturata, è valutata tenendo conto degli anni di servizio prestati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei ruoli forestali.
3. I periodi inferiori all'anno sono conteggiati mensilmente mentre non saranno oggetto di conteggio le frazioni di mese. Ai fini del calcolo del punteggio conseguibile, le unità temporali relative a un anno sono considerate equivalenti a 360 giorni e quelle relative al mese sono considerate equivalenti a 30 giorni.
4. All'esperienza professionale maturata nei ruoli forestali della Regione siciliana e in altri corpi forestali, è attribuito il punteggio di 1,2 punti per ciascun anno di servizio prestato e 0,10 punti per ciascun mese di servizio. Non sono valutati i periodi inferiori ai 30 giorni.
5. Si considera l'anzianità maturata nei ruoli forestali del Corpo forestale della Regione siciliana e in altri corpi forestali nell'Area di Coadiutori, con almeno quattro anni nel ruolo degli assistenti ed agenti f.li e/o nel ruolo degli operatori e collaboratori f.li della Regione Siciliana.
6. In ogni caso, non sarà valorizzata l'anzianità antecedente al 1 gennaio 2001¹³.
7. Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale si tiene conto della decorrenza dell'inquadramento nel ruolo forestale.
8. L'esperienza professionale è valutata anche se maturata in posizione di aspettativa¹⁴, assegnazione temporanea, comando e distacco del personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana presso altre Amministrazioni.
9. I periodi di aspettativa¹⁵, che danno luogo ad interruzione di anzianità di servizio e/o di carriera, eventualmente fruiti dai candidati, non verranno valutati nel conteggio di cui al comma 1

12 bis anzianità previste dall'art 7 del DPRS 154/2007

13 (data di applicazione dell'ordinamento professionale del personale e dell'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000/2001, recepito con D.P. 22 giugno 2001, n.10, in G.U.R.S. n. 33 del 2 luglio 2001).

14 Si fa riferimento a quelle ipotesi di aspettativa che non danno luogo ad interruzione di anzianità di servizio e/o di carriera.

15 Si richiamano, a titolo meramente esemplificativo: aspettativa per motivi personali/familiari; aspettativa per gravi e documentati motivi di famiglia; congedo per formazione/aspettativa per motivi di studio; aspettativa per ricongiungimento al coniuge; altre aspettative previste da disposizioni di legge.

Art. 7 – Titoli di studio e professionali per l’accesso all’area degli Assistenti

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione del titolo di studio è di 35 punti.
2. Per il titolo di studio posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando, è attribuito il seguente punteggio:
 - diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale): 35 punti.
3. È valutato il titolo di studio più elevato posseduto dal dipendente alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando.
4. Se si posseggono due o più titoli di studio della stessa tipologia, i punti attribuiti sono i medesimi di chi abbia conseguito un unico titolo di studio della stessa tipologia.
5. Sono valutabili i titoli di studio stranieri - ossia rilasciati da enti non italiani, ma riconosciuti dallo Stato estero ove ha sede l’ente che ha emesso il titolo - purché abbiano ottenuto, entro la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al bando, il riconoscimento accademico o il conferimento del valore legale di cui all’art. 38, comma 3, del D. Lgs. 165/2001.

Art. 8 – Competenze professionali acquisite: titoli

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione delle competenze professionali è di 35 punti, ripartito tra:
 - valutazione di titoli ulteriori e abilitazioni professionali;
 - valutazione della *performance*.
2. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione dei titoli di studio ulteriori rispetto a quelli valutati ai sensi dell’art. 7 e delle abilitazioni professionali, è pari a 20 punti.
3. A ciascun titolo dichiarato sarà attribuito il punteggio sotto indicato:
 - a) laurea triennale o di primo livello: 4 punti;
 - b) laurea vecchio ordinamento ovvero laurea magistrale o laurea specialistica che non sia la naturale prosecuzione del titolo di cui alla precedente lettera a): 8 punti;
 - c) master di I livello: 1 punto;
 - d) master II livello: 2 punti;
 - e) scuola di specializzazione post laurea: 2 punti
 - f) abilitazioni professionali conseguite previo superamento di un esame di Stato: 2 punti;
 - g) dottorato di ricerca: 3 punti;
 - h) certificazioni informatiche riconosciute: 1 punto;
 - i) certificazioni linguistiche riconosciute: 1 punto.
4. I titoli di alle lettere da a) a g) sono valutati esclusivamente se conseguiti presso istituzioni universitarie, pubbliche o private.
5. I titoli di cui alle lettere da c) a g) saranno valutati solo se acquisiti previo conseguimento di un titolo universitario.
6. I titoli di alle lettere h) e i) sono valutati esclusivamente se conseguiti presso istituzioni riconosciute ^{15 bis}

^{15 bis} si riferiscono a diverse categorie, tra cui università, istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) ecc. ecc., autorizzati e supervisionati dal Ministero dell’Università e della Ricerca o dal Ministero

dell'Istruzione e del Merito ed enti di formazione professionale accreditati presso le Regioni, secondo la normativa vigente

7. Sono valutabili i titoli di studio stranieri - ossia rilasciati da enti non italiani, ma riconosciuti dallo Stato estero ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo - purché abbiano ottenuto, entro la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al bando, il riconoscimento accademico o il conferimento del valore legale di cui all'art. 38, comma 3, del D. Lgs. 165/2001.
8. Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente sopra indicati.

Art. 8 bis – Competenze professionali acquisite: performance

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 del presente documento, il punteggio massimo conseguibile per la valutazione della *performance*, è pari ad un massimo di 15 punti.
2. Il suddetto punteggio basato sulle risultanze della valutazione media della *performance* nell'ultimo triennio, è attribuito nel modo seguente:
 - < 60% del punteggio massimo ottenibile in ambito *performance*: 0 punti;
 - ≥ 60% fino al 69% del punteggio massimo ottenibile in ambito *performance*: 2,5 punti;
 - ≥ 70% fino al 75% del punteggio massimo ottenibile in ambito *performance*: 5 punti;
 - ≥ 76% fino al 80% del punteggio massimo ottenibile in ambito *performance*: 7,5 punti;
 - ≥ 81% fino al 85% del punteggio massimo ottenibile in ambito *performance*: 10 punti;
 - ≥ 86% fino al 90% del punteggio massimo ottenibile in ambito *performance*: 12,5 punti;
 - ≥ 91% fino al 100% del punteggio massimo ottenibile in ambito *performance*: 15 punti.

Capo II

Progressione verticale da Area degli Assistenti ad Area dei Funzionari nei ruoli forestali

Art. 9 – Esperienza maturata nell'Area degli Assistenti

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione dell'esperienza professionale è di 30 punti.
2. All'esperienza professionale maturata nei ruoli forestali della Regione siciliana e in altri corpi forestali, è attribuito il punteggio di 1,2 punti per ciascun anno di servizio prestato e 0,10 punti per ciascun mese di servizio.
L'esperienza professionale maturata nei ruoli forestali della Regione siciliana e in altri corpi forestali, nell'Area degli Assistenti con almeno quattro anni di appartenenza al Ruolo dei Sovrintendenti e al Ruolo degli Ispettori del Corpo Forestale della Regione siciliana, valutata tenendo conto degli anni di servizio prestati a tempo indeterminato, è pari ad un massimo di 30 punti.
3. I periodi pari o superiori a sei mesi sono equiparati ad un anno. I periodi inferiori a sei mesi non sono conteggiati. Ai fini del calcolo del punteggio conseguibile, le unità temporali relative a un anno e a sei mesi sono considerate equivalenti rispettivamente a 360 giorni e a 180 giorni.
4. All'esperienza professionale maturata nei ruoli forestali della Regione siciliana e in altri corpi forestali, è attribuito il punteggio di 1,2 punto per ciascun anno di servizio prestato, o frazione di esso uguale o superiore a sei mesi-
 5. In ogni caso, non sarà valorizzata l'anzianità antecedente al 1 gennaio 2001₁₆.

¹⁶ (data di applicazione dell'ordinamento professionale del personale e del documento per il rinnovo)

6. Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale si tiene conto della decorrenza economica dell'inquadramento nel ruolo forestale. Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale si tiene conto della decorrenza dell'inquadramento nel ruolo forestale.
7. L'esperienza professionale nei ruoli forestali è valutata anche se maturata in posizione di aspettativa ¹⁷, assegnazione temporanea, comando, distacco del personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana presso altre Amministrazioni.
8. I periodi di aspettativa ¹⁸, che danno luogo ad interruzione di anzianità di servizio, eventualmente fruiti dai candidati, non verranno valutati nel conteggio di cui al comma 1 .

Art. 10 – Titoli di studio per l'accesso all'area dei Funzionari

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione del titolo di studio è di 40 punti.
2. Per il titolo di studio posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando, sono attribuiti i seguenti punteggi:
 - a) laurea triennale: 35 punti;
 - b) laurea specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea: 40 punti.
3. È valutato il titolo di studio più elevato posseduto dal dipendente alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando.
4. Se si posseggono due o più titoli di studio della stessa tipologia (ad esempio, due differenti lauree triennali) i punti attribuiti sono i medesimi di chi abbia conseguito un unico titolo di studio della stessa tipologia.
5. Sono valutabili i titoli di studio stranieri - ossia rilasciati da enti non italiani, ma riconosciuti dallo Stato estero ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo - purché abbiano ottenuto, entro la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al bando, il riconoscimento accademico o il conferimento del valore legale di cui all'art. 38, comma 3, del D. Lgs. 165/2001.

Art. 11 – Competenze professionali acquisite: titoli

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione delle competenze professionali è di 30 punti, ripartito tra:
 - valutazione di titoli ulteriori e abilitazioni professionali;
 - valutazione della performance.
2. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione dei titoli di studio ulteriori rispetto a quelli valutati ai sensi dell'art. 10 e delle abilitazioni professionali, è pari a 15 punti.
3. A ciascun titolo dichiarato sarà attribuito il punteggio sotto indicato:
 - a) laurea triennale o di primo livello: 1,5 punti;
 - b) laurea vecchio ordinamento ovvero laurea magistrale o laurea specialistica che non sia la naturale prosecuzione del titolo di cui alla precedente lettera a): 3 punti;
 - c) master di I livello: 1 punto;
 - d) master II livello: 2 punti;
 - e) scuola di specializzazione post laurea: 2 punti;

contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000/2001, recepito con D.P. 22 giugno 2001, n.10, in G.U.R.S. n. 33 del 2 luglio 2001).

¹⁷ Si fa riferimento a quelle ipotesi di aspettativa che non danno luogo ad interruzione di anzianità di servizio e/o di carriera.

¹⁸ Si richiamano, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti istituti: aspettativa per motivi personali/familiari; aspettativa per gravi e documentati motivi di famiglia; congedo per formazione/aspettativa

- f) abilitazioni professionali conseguite previo superamento di un esame di Stato: 2 punti;
 - g) dottorato di ricerca: 3 punti;
 - h) certificazioni informatiche riconosciute: 1 punto;
 - i) certificazioni linguistiche riconosciute: 1 punto.
4. I titoli di alle lettere da a) a g) sono valutati esclusivamente se conseguiti presso istituzioni universitarie, pubbliche o private.
 5. I titoli di cui alle lettere da c) a g) saranno valutati solo se acquisiti previo conseguimento di un titolo universitario.
 6. I titoli di alle lettere h) e i) sono valutati esclusivamente se conseguiti presso istituzioni riconosciuti ^{15 bis}.
 7. Sono valutabili i titoli di studio stranieri - ossia rilasciati da enti non italiani, ma riconosciuti dallo Stato estero ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo - purché abbiano ottenuto, entro la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al bando, il riconoscimento accademico o il conferimento del valore legale di cui all'art. 38, comma 3, del D. Lgs. 165/2001.
 8. Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente sopra indicati.

Art. 11 bis – Competenze professionali acquisite: performance

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 del presente documento, il punteggio massimo conseguibile per la valutazione della performance, è pari ad un massimo di 15 punti.
2. Il suddetto punteggio basato sulle risultanze della valutazione media della performance nell'ultimo triennio, è attribuito nel modo seguente:
 - < 60% del punteggio massimo ottenibile in ambito performance: 0 punti;
 - ≥ 60% fino al 69% del punteggio massimo ottenibile in ambito performance: 2,5 punti;
 - ≥ 70% fino al 75% del punteggio massimo ottenibile in ambito performance: 5 punti;
 - ≥ 76% fino al 80% del punteggio massimo ottenibile in ambito performance: 7,5 punti;
 - ≥ 81% fino al 85% del punteggio massimo ottenibile in ambito performance: 10 punti;
 - ≥ 86% fino al 90% del punteggio massimo ottenibile in ambito performance: 12,5 punti;
 - ≥ 91% fino al 100% del punteggio massimo ottenibile in ambito performance: 15 punti.

Titolo IV Famiglie professionali e profili procedurali comuni

Art. 12 – Ripartizione Aree in famiglie professionali

1. Ciascuna Area è ripartita al proprio interno per famiglie professionali, così come definite ai sensi dell'art. 12 *bis* del presente documento.
2. La partecipazione di ciascun dipendente alla procedura valutativa avviene in riferimento al fabbisogno espresso per ciascuna famiglia professionale, nell'ambito dell'Area di destinazione. Il Comando del Corpo Forestale rende note le unità di personale individuato per Aree e articolato per famiglie professionali/ruoli forestali nel bando.

Art. 12 bis – Famiglie professionali di riferimento

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del CCRL 2019/2021 del personale del comparto non dirigenziale, le famiglie professionali valide per il Corpo forestale della Regione Siciliana sono definite le seguenti:

- a) FP6 – Famiglia Vigilanza del territorio;
- b) FP7 – Famiglia Tutela del territorio e interventi forestali.

Art. 13 - Famiglia professionale di destinazione

1. Il dipendente che partecipa alla procedura concorsuale selettiva per la progressione verticale in deroga è tenuto a indicare, all'atto della presentazione della domanda, la famiglia professionale di appartenenza, tra quelle individuate ai sensi dell'art. 12 bis del presente documento. La famiglia professionale indicata deve corrispondere a una delle famiglie in cui si articola l'Area di provenienza del dipendente.
2. In caso di esito positivo della procedura valutativa, il dipendente è collocato nella medesima famiglia professionale di appartenenza, nel rispetto dell'ordinamento forestale e del numero di posti banditi secondo le esigenze del Corpo Forestale della Regione Siciliana.

Art.14 – Profili procedurali

1. In fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, e comunque entro il termine del 31 dicembre 2025, la Regione Siciliana, in conformità con il fabbisogno del personale (carenze di organico per il Corpo Forestale) previsto nel vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione, può individuare i posti che possono essere coperti mediante procedure valutative e/o comparative interne, così come esplicitato nel presente documento.
2. Una volta programmata, la selezione è preceduta da apposito Avviso pubblico sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale siciliana – Comando Corpo Forestale della Regione siciliana, nella sezione “*Avvisi e comunicazioni*”. Della stessa sarà data notizia sul portale “*InPA*”. La pubblicazione assolve integralmente alle esigenze di pubblicità della procedura.
3. L'Avviso di cui al comma 2 contiene l'indicazione dei requisiti di partecipazione, dei criteri e/o parametri di composizione della graduatoria di merito e delle modalità e tempi di presentazione delle istanze da parte dei dipendenti.
4. Il dipendente che intende partecipare alla procedura è tenuto a presentare apposita istanza secondo le modalità previste dall'Avviso pubblico.

5. L'istanza dovrà contenere la puntuale indicazione dei requisiti e degli eventuali titoli posseduti dal dipendente, in quanto utili alla partecipazione alla procedura.
6. Non verrà presa in considerazione alcuna istanza inoltrata in modo difforme a quanto previsto dall'Avviso pubblico.
7. L'Avviso di cui al comma 2 può essere motivatamente revocato quando l'interesse pubblico lo richiede.

Art. 15 – Valutazione delle candidature

1. La valutazione delle candidature e la valorizzazione dei punteggi conseguiti da ciascun dipendente, nonché la conseguente composizione della graduatoria di merito, sarà effettuata da apposita Commissione che definirà il punteggio attribuito a ciascun candidato utilizzando i criteri di cui al presente documento, ed altresì indicati negli Allegati A e B.
2. La Commissione opera secondo i criteri definiti dal presente documento, ispirandosi ai principi di trasparenza, imparzialità e valorizzazione del merito.

Art. 16 – Graduatoria finale

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di merito, il punteggio finale è determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dell'esperienza maturata nell'Area di provenienza nei ruoli forestali, dei titoli di studio (e professionali) e delle competenze professionali acquisite.
2. A parità di punteggio è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio¹⁹ e a parità di anzianità di servizio il candidato più giovane di età anagrafica.
3. Le graduatorie definitive di merito saranno formulate, distintamente per ogni famiglia professionale, secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e l'ordine di precedenza di cui al precedente comma 2, all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai dipendenti nella domanda di partecipazione.
4. I posti di cui all'art. 2, comma 3 del presente documento, possono anche non essere ricoperti nella loro totalità.
5. L'inquadramento nell'area di destinazione e quindi nel nuovo ruolo forestale avverrà alla verifica del superamento di corsi teorico pratici della durata di tre mesi distinti per ruolo forestale di destinazione, le cui modalità saranno successivamente indicate.

Art. 17 – Sedi

Le sedi di destinazione a seguito dell'inquadramento sono individuate nell'ambito delle province coincidenti con quelle di attuale assegnazione, tenuto conto delle esigenze funzionali del Comando del Corpo Forestale.

Art. 18 – Decadenza dalla Graduatoria

La mancata adesione al percorso di affiancamento e/o il mancato superamento della verifica di apprendimento, comporta la decadenza dalla graduatoria.

¹⁹ Si considera l'anzianità maturata presso l'Amministrazione regionale siciliana.

Titolo V Trattamento economico e giuridico

Art. 19 - Trattamento economico e giuridico

1. Il passaggio all'Area immediatamente superiore/ruolo forestale di destinazione per effetto della progressione verticale comporterà l'attribuzione del trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova Area e dell'indennità mensile pensionabile riconosciuta al personale del Corpo forestale (art. 42 c. 1 della l.r. 29/10/1985 n. 41, art. 1 del DPRS n 154/2007) per il Ruolo di destinazione in sostituzione di quella già percepita e avrà decorrenza dalla data del nuovo inquadramento come previsto al comma 5 dell'art 16.

2. Il differenziale stipendiale cessa di essere corrisposto in caso di progressione ad Area superiore e rientra nella disponibilità del Fondo risorse decentrate, fatta salva la quota dello stesso eventualmente necessaria a garantire l'invarianza della retribuzione fissa annua in godimento (stipendio, comprensivo di differenziale stipendiale e indennità di amministrazione), nel caso in cui la retribuzione fissa annua dell'Area di nuovo inquadramento (stipendio tabellare e indennità di amministrazione) risulti inferiore alla predetta retribuzione fissa in godimento. La quota eventualmente mantenuta è computata a carico del Fondo risorse decentrate ed è riassorbita, tornando conseguentemente nella disponibilità del Fondo risorse decentrate, in caso di progressione economica effettuata nella nuova Area²⁰.

3. Il "differenziale stipendiale" di cui al comma 2 non pregiudica l'attribuzione degli ulteriori differenziali stipendiali" di cui all'art. 18 CCRL (Progressioni economiche all'interno delle Aree) che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso²¹.

4. In caso di passaggio all'Area immediatamente superiore, il dipendente è esonerato dallo svolgimento del periodo di prova²² e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruito.

²⁰ Art. 97, comma 5, CCRL 2019/2021.

²¹ Art. 97, comma 6, CCRL 2019/2021.

²² Art. 26, comma 2, secondo periodo CCRL 2019/2021, "Sono altresì esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le Aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima Amministrazione, ai sensi dell'art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75/2017".

Titolo VI Disposizioni finali

Art. 20 – Disposizioni finali

- 1.** Il presente documento non vincola in alcun modo l'Amministrazione, né fa sorgere a favore dei partecipanti il diritto alla progressione verticale cd. in deroga.
- 2.** Per quanto non previsto dal presente documento trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa regionale e nazionale vigente in materia nonché le norme sull'ordinamento forestale.
- 3.** Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura valutativa e/o comparativa, l'esclusione dalla stessa, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura.

Palermo, 24.12.2025

F.to Il Dirigente Generale
Di Trapani
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93

Allegato A – Criteri di valutazione progressioni verticali

Progressione verticale da Area dei Coadiutori ad Area degli Assistenti nei ruoli forestali

La valutazione consiste nell'assegnazione di un punteggio massimo pari a 100 punti:

criterio	Sub-criterio
Esperienza maturata nell'area dei Coadiutori (Max 30 punti)	a) Max 30 punti → anzianità di servizio nei ruoli forestali (minimo 4 anni): - 1,2 punti per ogni anno di servizio, anche a tempo determinato - 0,10 punti per ogni mese di servizio
Titoli di studio e professionali (Max 35 punti)	o diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale): 35 punti ;
Competenze professionali acquisite (Max 35 punti)	a) Max 20 punti → titoli di studio ulteriori e abilitazioni professionali: a) laurea triennale o di primo livello: 4 punti ; b) laurea vecchio ordinamento ovvero laurea magistrale o laurea specialistica che non sia la naturale prosecuzione del titolo di cui alla precedente lettera a): 8 punti ; c) master di I livello: 1 punto ; d) master II livello: 2 punti ; e) scuola di specializzazione post laurea: 2 punti ; f) abilitazioni professionali conseguite previo superamento di un esame di Stato: 2 punti ; g) dottorato di ricerca: 3 punti ; h) certificazioni informatiche riconosciute: 1 punto ; i) certificazioni linguistiche riconosciute: 1 punto . b) Max 15 punti → risultanza della valutazione della performance (media dell'ultimo triennio): - < 60% del punteggio massimo ottenibile in ambito <i>performance</i> : 0 punti ; - ≥ 60% fino al 69% del punteggio massimo ottenibile in ambito <i>performance</i> : 2,5 punti ; - ≥ 70% fino al 75% del punteggio massimo ottenibile in ambito <i>performance</i> : 5 punti ; - ≥ 76% fino al 80% del punteggio massimo ottenibile in ambito <i>performance</i> : 7,5 punti ; - ≥ 81% fino al 85% del punteggio massimo ottenibile in ambito <i>performance</i> : 10 punti ; - ≥ 86% fino al 90% del punteggio massimo ottenibile in ambito <i>performance</i> : 12,5 punti ; - ≥ 91% fino al 100% del punteggio massimo ottenibile in ambito <i>performance</i> : 15 punti .

F.to Il Dirigente Generale

Di Trapani

firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93

Allegato B – Criteri di valutazione progressioni verticali

Progressione verticale da Area degli Assistenti ad Area dei Funzionari nei ruoli forestali

La valutazione consiste nell'assegnazione di un punteggio massimo pari a 100 punti:

Criteriono	Sub-criterio
Esperienza maturata nell'area degli Assistenti (Max 30 punti)	a) Max 30 punti → anzianità di servizio nei ruoli forestali (minimo 4 anni): - 1,2 punti per ogni anno di servizio, anche a tempo determinato.
Titoli di studio e professionali (Max 40 punti)	laurea triennale: 35 punti ; ○ laurea specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea: 40 punti .
Competenze professionali acquisite (Max 30 punti)	a) Max 15 punti → titoli di studio ulteriori e abilitazioni professionali: laurea triennale o di primo livello: 1,5 punti ; b) laurea vecchio ordinamento ovvero laurea magistrale o laurea specialistica che non sia la naturale prosecuzione del titolo di cui alla precedente lettera a): 3 punti ; master di I livello: 1 punto ; d) master II livello: 2 punti ; scuola di specializzazione post laurea: 2 punti ; f) abilitazioni professionali conseguite previo superamento di un esame di Stato: 2 punti ; g) dottorato di ricerca: 3 punti ; h) certificazioni informatiche riconosciute: 1 punto ; i) certificazioni linguistiche riconosciute: 1 punto . b) Max 15 punti → risultanza della valutazione della performance (media dell'ultimo triennio): - < 60% del punteggio massimo ottenibile in ambito <i>performance: 0 punti</i> ; - ≥ 60% fino al 69% del punteggio massimo ottenibile in ambito <i>performance: 2,5 punti</i> ; - ≥ 70% fino al 75% del punteggio massimo ottenibile in ambito <i>performance: 5 punti</i> ; - ≥ 76% fino al 80% del punteggio massimo ottenibile in ambito <i>performance: 7,5 punti</i> ; - ≥ 81% fino al 85% del punteggio massimo ottenibile in ambito <i>performance: 10 punti</i> ; - ≥ 86% fino al 90% del punteggio massimo ottenibile in ambito <i>performance: 12,5 punti</i> ; - ≥ 91% fino al 100% del punteggio massimo ottenibile in ambito <i>performance: 15 punti</i> .

F.to Il Dirigente Generale

Di Trapani

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93

Allegato C – Competenze delle famiglie professionali

Famiglia professionale	Competenze
FP6 - Vigilanza del territorio	Richiede il possesso di conoscenze e competenze professionali specifiche, gestionali o direttive, in materia di norme di polizia e tutela dell'ecosistema, nonché competenze economico-aziendali e tecnico-amministrative per le materie gestione delle emergenze e protezione civile.
FP7 - Tutela del territorio e interventi forestali	Richiede il possesso di conoscenze e competenze professionali specifiche e pluri-specifiche di contenuto tecnico-scientifico-forestali, norme di tutela ambientale, competenze gestionali o direttive in materia di cantieri/lavori forestali, nonché competenze amministrative ed economico-finanziarie.

F.to Il Dirigente Generale
 Di Trapani
 firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93

Titolo I Principi generali	4
Art. 1 – Oggetto e definizioni	4
Art. 1 bis – Coerenza con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	4
Titolo II Requisiti di ammissione e criteri di valutazione	5
Art. 2 – Requisiti di ammissione	5
Art. 3 – Cause di esclusione	6
Art. 4 – Criteri di valutazione	6
Art. 5 – Ripartizione punteggio	7
Capo I Progressione verticale da Area dei Coadiutori ad Area degli Assistenti nei ruoli forestali	7
Art. 6 – Esperienza maturata nell’Area dei Coadiutori: anni di servizio	7
Art. 7 – Titoli di studio e professionali per l’accesso all’area degli Assistenti	8
Art. 8 – Competenze professionali acquisite: titoli	8
Art. 8 bis – Competenze professionali acquisite: performance	9
Capo II	9
Progressione verticale da Area degli Assistenti ad Area dei Funzionari nei ruoli forestali	9
Art. 9 – Esperienza maturata nell’Area degli Assistenti	9
Art. 10 – Titoli di studio per l’accesso all’area dei Funzionari	10
Art. 11 – Competenze professionali acquisite: titoli	10
Art. 11 bis – Competenze professionali acquisite: performance	11
Titolo IV Famiglie professionali e profili procedurali comuni	12
Art. 12 – Ripartizione Aree in famiglie professionali	12
Art. 12 bis – Famiglie professionali di riferimento	12
Art. 13 - Famiglia professionale di destinazione	12
Art.14 – Profili procedurali	12
Art. 15 – Valutazione delle candidature	13
Art. 16 – Graduatoria finale	13
Art. 17 – Sedi	13
Art. 18 – Decadenza dalla Graduatoria	13
Titolo V Trattamento economico e giuridico	14
Art. 19 - Trattamento economico e giuridico	14
Titolo VI Disposizioni finali	15
Art. 20 – Disposizioni finali	15
Allegato A – Criteri di valutazione progressioni verticali	16
Progressione verticale da Area dei Coadiutori ad Area degli Assistenti nei ruoli forestali	16
Allegato B – Criteri di valutazione progressioni verticali	17
Progressione verticale da Area degli Assistenti ad Area dei Funzionari nei ruoli forestali	17
Allegato C – Competenze delle famiglie professionali	18